

PROROGA TERMINI DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO E MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI DEL BANDO DEL 17 SETTEMBRE 2013

Visti i seguenti atti e provvedimenti:

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 maggio 2010, con cui sono state individuate le iniziative a favore dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo all'articolo 6, comma 1, che "per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori, è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di €2.500.000,00";

la convenzione dell'11 ottobre 2012 (registrata alla Corte dei conti in data 27/11/2012, registro 12, foglio 331), prorogata al 31 dicembre 2015 con decreto direttoriale di approvazione dell'11/12/2015 (registrato alla Corte dei Conti il 19/01/2015 reg.ne prev. n. 135), tra la summenzionata Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), relativa alla realizzazione di un programma finalizzato alla diffusione e al potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015 che, espletata la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato, ai sensi dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, iniziative a favore dei consumatori prevedendo all'articolo 3, comma 1, "per garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale e europea, in particolare mediante iniziative di comunicazione ed informazione anche in tema di trasparenza dei prezzi e tariffe, mediante l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, e al fine di rafforzare la partecipazione alle iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo, mediante iniziative finalizzate alla partecipazione alla rete europea per i consumatori ECC NET e per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di

composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, e, in particolare, delle procedure di conciliazione paritetiche, anche in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, nonché per incrementare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi di educazione in ambito scolastico e di programmi di formazione per i quadri delle associazioni dei consumatori è destinato l'importo di €4.000.000,00;

la convenzione del 2 dicembre 2015, firmata digitalmente il 1° dicembre 2015 dall'Amministratore delegato di Invitalia ed il 2 dicembre 2015 dal Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, che proroga la precedente convenzione dell'11 ottobre 2012 relativamente alla gestione del "fondo conciliazioni paritetiche", all'uopo rifinanziato, e che disciplina gli ambiti di collaborazione e le attività che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) si impegna a svolgere, in relazione a quanto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 6 agosto 2015 a fronte del ristoro dei costi che saranno rendicontati sino alla concorrenza massima di euro 1.130.000,00 IVA inclusa, disciplinando altresì le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, l'attività di controllo e monitoraggio e le modalità di rendicontazione delle spese relative all'attività svolta;

il Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n°130 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°191 del 19 agosto 2015), entrato in vigore lo scorso 3 settembre, con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cd. Direttiva sull' ADR per i consumatori); tale Direttiva, e il contestuale Regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie *online* dei consumatori (c.d. regolamento sull'ODR per i consumatori), costituiscono due strumenti legislativi interconnessi e complementari (pacchetto legislativo cd. "ADR-ODR) che, per la prima volta, introducono un insieme coordinato ed omogeneo di regole (oltre che una piattaforma web *on line* per tutta la UE) e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie;

il primo bando del 13 febbraio 2013, pubblicato sui siti internet di INVITALIA e del Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della presentazione delle richieste di contributo per conciliazioni paritetiche modificato e sostituito dal secondo bando del 17 settembre 2013, avente anch'esso ad oggetto il riconoscimento di un contributo forfettario alle associazioni nazionali di consumatori e alle associazioni regionali di consumatori che abbiano assistito i consumatori a titolo gratuito nel corso di procedure di conciliazione concluse con esito positivo;

la proroga e modifica del 18 settembre 2014, del 9 marzo 2015 e la proroga del 14 ottobre 2015, relative al predetto bando del 17 settembre 2013, pubblicate sui siti internet di INVITALIA e del Ministero dello Sviluppo Economico;

si adottano le seguenti ulteriori integrazioni e modifiche del bando del 17 settembre 2013 summenzionato:

Art. 1. *Proroga dei termini*

1. Al testo vigente del bando del 17 settembre 2013 di cui in premessa, e fatta salva l'ulteriore eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 7, dello stesso bando, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 1, il termine entro cui devono essere concluse con esito positivo le procedure di conciliazione ai fini del riconoscimento del relativo contributo forfettario è prorogato dal «24 dicembre 2015» al «30 settembre 2017»;
- b) all'articolo 3, comma 2, il termine per la presentazione delle relative richieste di contributo è prorogato dal «31 dicembre 2015» al «30 ottobre 2017».

Art. 2. *Ulteriore termine per le richieste di erogazione del contributo.*

1. Al testo vigente del comma 2 dell'articolo 3 del bando del 17 settembre 2013 di cui in premessa è aggiunto il seguente periodo: «Non possono essere comunque presentate ed ammesse a contributo richieste di erogazione riferite a conciliazioni concluse da più di 90 giorni.».
2. In sede di prima applicazione, per le conciliazioni concluse anteriormente alla pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando, i novanta giorni di cui al comma 1 decorrono da tale pubblicazione.

Art. 3. *Procedure di conciliazioni per le quali può essere concesso il contributo.*

1. Al testo vigente del bando di cui in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 1 le definizioni di “Procedure di conciliazione” e di “Protocollo di Intesa” sono sostituite dalle seguenti:

«“Procedure di conciliazione”: procedure di cui all’art. 141-*ter* del Codice del Consumo, svolte da organismi ADR iscritti in uno degli elenchi di cui all’articolo 141-*decies* del Codice del Consumo;»;

«“Protocollo di Intesa”: accordo o protocollo di conciliazione rientrante fra i Protocolli di Intesa di cui al comma 2 del citato articolo 141-*ter* del Codice del Consumo e per i quali, ai fini del presente Bando, l’eventuale adesione o stipula anche da parte di Associazioni regionali dei consumatori non sia comunque prevalente;»;
 - b) il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«3. I Protocolli di Intesa di cui al comma 2 devono altresì prevedere un regolamento di conciliazione che, ai fini del presente Bando, è rilevante esclusivamente per le conciliazioni fra professionisti e consumatori, così come definiti dal Codice del Consumo.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano relativamente alle procedure di conciliazione avviate a decorrere dal 1° marzo 2016.